

Assegno Unico e Universale

L'assegno unico e universale è una misura di sostegno economico per le famiglie con figli/e a carico, che viene attribuito, su base mensile, dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo (ISEE). E' definito "unico" perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno della genitorialità, ed "universale" in quanto viene concesso, pressoché, a tutte le famiglie con figli/e a carico residenti e domiciliate in Italia. A decorrere dal 1° marzo 2022 le famiglie riceveranno un assegno mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. La domanda deve essere presentata al Patronato Inas-Cisl o telematicamente all'Inps.

Ricordiamo che l'assegno temporaneo per figli minori e l'ANF (assegno al nucleo familiare) maggiorato, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 2021.

Soggetti destinatari

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

- a) per ogni figlio/a minorenni a carico;
- b) per ciascun figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - 3) sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

Si considerano figli/e a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda.

Requisiti

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile);
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo

L'importo dell'assegno mensile (figli/e minorenni) è pari:

- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro--> 175 euro;
- 15000<ISEE< 40.000 euro --> riduzione graduale dell'assegno fino a raggiungere un valore pari a 50 euro;
- ISEE superiore a 40.000--> importo costante.

L'importo dell'assegno mensile(figli/e maggiorenni) è pari:

- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro-->85 euro;
- 15000<ISEE< 40.000 euro --> riduzione graduale dell'assegno fino a raggiungere un valore pari a 25 euro;
- ISEE superiore a 40.000--> importo costante.

Per ciascun figlio/a con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno mensile pari a:

- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro-->85 euro;
- 15000<ISEE< 40.000 euro --> riduzione graduale dell'assegno fino a raggiungere un valore pari a 25 euro;
- ISEE superiore a 40.000--> importo costante.

Inoltre, è previsto che i genitori di figli/e disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi minimi e maggiorazioni riportati (eccetto quella forfettaria per i nuclei familiari con più di 4 figli/e).

Maggiorazioni mensili

Per ciascun figlio/a successivo al secondo:

- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro-->85 euro;
- 15000<ISEE< 40.000 euro --> riduzione graduale dell'assegno fino a raggiungere un valore pari a 15 euro;
- ISEE superiore a 40.000--> importo costante.

Altre maggiorazioni:

- figlio/a con disabilità minorenni*--> 105 euro in caso di non autosufficienza, 95 euro in caso di disabilità grave o 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- figlio/a con disabilità maggiorenne (max 21 anni) --> 80 euro;
- madri di età inferiore a 21 anni-->20 euro per ciascun figlio/a;
- nuclei familiari con quattro o più figli/e--> 100 euro per nucleo.

* sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio/a minore:

- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro--> 30 euro;
- 15000<ISEE< 40.000 euro --> riduzione graduale dell'assegno fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

N.B. Gli importi dell'assegno, che possono essere simulati attraverso il calcolatore dell'Inps (<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>), e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli/e a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, **per le prime tre annualità**, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'assegno.

Requisiti

- valore dell'ISEE inferiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza di figli/e minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (la sussistenza della condizione, è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta).

Maggiorazione

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare (A) e

dell'ammontare mensile della componente fiscale (B), al netto dell'ammontare mensile dell'assegno (importi e maggiorazioni riportati sopra).

(A) Per componente familiare si intende:

- a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata;
- b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata.

(B) Per componente fiscale si intende:

- a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata, per ciascun genitore;
- b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli/e determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata.

Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D (scaricabili dal seguente [link](#)) :

- a) vanno considerati i figli/e componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, valida ai fini del calcolo dell'ISEE, per le Tabelle C e D.

La maggiorazione mensile spetta:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

N.B. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Gli importi di questa maggiorazione possono essere simulati facilmente attraverso il calcolatore dell'Inps (<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>).

Presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, al Patronato Inas-Cisl, o in modalità telematica all'INPS. La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Con riferimento all'ISEE, in presenza di figli/e minorenni si terrà conto dell'indicatore ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del beneficiario della prestazione.

In caso di domanda senza ISEE, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata al Patronato Inas-Cisl o con apposita procedura telematica all'INPS, entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni, invece, possono presentare la domanda, in sostituzione dei genitori, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

L'erogazione avviene mediante accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN e consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano, fatto salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Per quest'ultimi nuclei familiari, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza (per la determinazione del Reddito familiare, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali), fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

N.B. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

(Abrogazioni e modificazioni)

Dal 1° gennaio 2022 è abrogata la misura "premio alla nascita" (o "bonus mamma domani"), riconosciuto alla nascita o all'adozione di minore e d'importo pari a 800 euro. Inoltre, non è stata prorogata per il 2022 la misura "bonus bebè".

Dal 1° marzo sono abrogate, invece, le seguenti misure:

- assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli/e minori (valore ISEE per il 2021 8.788,99€);
- assegno al nucleo familiare (ANF);
- assegno temporaneo per i figli/e minori ("misura ponte" introdotta a luglio 2021)
- detrazioni fiscali per i figli a carico (resteranno attive quelle per gli over 21).

N.B. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno.

Per informazioni chiedi al Patronato INAS-Cisl

Modalità di contatto delle sedi provinciali Patronato INAS Cisl:			
INAS BERGAMO	bergamo@inas.it	INAS LODI	lodi@inas.it
INAS BRESCIA	brescia@inas.it	INAS MANTOVA	mantova@inas.it
INAS BRIANZA – MONZA	monza@inas.it	INAS MILANO	milano@inas.it
INAS COMO	como@inas.it	INAS PAVIA	pavia@inas.it
INAS CREMONA	cremona@inas.it	INAS VARESE	varese@inas.it
INAS LECCO	lecco@inas.it	INAS SONDRIO	sondrio@inas.it


Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18